

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

VACCARO

95129 CATANIA - Via Francesco Crispi, 225
Tel. 095 536534 - Tel./Fax 095 536565
E-Mail: segreteria@ottaviovaccaro.com
PEC: ottavio.vaccaro@pec.ordineavvocaticatania.it

00193 ROMA - Via Tacito, 90
Tel. 06 3219562 - Tel./Fax 06 3222010
E-Mail: segreteria@ottaviovaccaro.com
PEC:ottavio.vaccaro@pec.ordineavvocaticatania.it

On.Le **MIUR** Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca,
in persona del legale rappr. "pro tempore",
V.Le Trastevere n. 76/A – 00153 ROMA;

Spett.Le **Università degli Studi di Catania**, in
persona del legale rappr. "pro tempore",
Piazza Università n. 2 – 95131 CATANIA;

Spett.Le **CINECA**, in persona del legale rappr.
"pro tempore",
V. Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno,
Bologna.

Indirizzi PEC di destinazione:

dpit@postacert.istruzione.it

dpun@postacert.istruzione.it

studiuniversitari@postacert.istruzione.it

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

protocollo@pec.unict.it

cineca@pec.cineca.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti, **Avv. Ottavio Vaccaro** (Cod. fisc. VCC TTV 75A23 C351 N, indirizzo pec: ottavio.vaccaro@pec.ordineavvocaticatania.it) e **Avv. Giuseppe Vaccaro** (Cod. fisc. VCC GPP 64A29 C 351 U, indirizzo pec: giuseppegvaccaro@ordineavvocatiroma.org), nella qualità di difensori del **Sig. Giacomo Alderuccio**, nato a Catania il 15.07.1995, residente in Buccheri (SR), Via Principe Umberto n. 29/A, Cod. Fisc. LDR GCM 95L15 C 351 S, nel giudizio proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro "pro tempore"; dell'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore "pro tempore"; del Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", nonché nei confronti del Sig. Francesco Gambilonghi, residente in Buccheri (Sr), Via Piersanti Mattarella n. 14, controinteressato, pendente dinanzi l'Ecc.mo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 09351/2014, in virtù dell'ordinanza cautelare n. 03731/2014 del 04.08.2014, depositata in segreteria in data 05.08.2014, specificano quanto segue:

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, Sezione III bis, R.G. n. 09351/2014;

2) Nome del ricorrente: Alderuccio Giacomo, nato a Catania il 15.07.1995, residente in Buccheri (SR), Via Principe Umberto n. 29/A, Cod. Fisc. LDR GCM 95L15 C 351 S;

2.1.) Indicazione delle Amministrazioni intimare: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Università degli Studi di Catania; Cinea - Consorzio Interuniversitario.

3) Estremi dei provvedimenti impugnati:

<<per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia>>

a) della graduatoria nazionale, pubblicata in data 12.05.2014 sul sito internet www.accessoprogrammato.miur.it, gestito dal CINECA, afferente la prova di accesso ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, nella parte in cui il Sig. Giacomo Alderuccio, seppur dichiarato idoneo, risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, dunque, non viene ammesso al corso universitario di Medicina e Chirurgia, nonché dei successivi

scorrimenti della predetta graduatoria nella parte in cui non collocano il ricorrente entro il numero di posti disponibili per l'iscrizione;

b) della graduatoria nazionale definitiva, pubblicata in data 20.05.2014 sul sito internet www.accessoprogrammato.miur.it, avente ad oggetto l'assegnazione delle sedi ai candidati, nella parte in cui l'odierno ricorrente non viene assegnato ad alcuna sede universitaria;

c) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 85 del 5 febbraio 2014, ove lesivo dei diritti del ricorrente;

d) del Decreto del Rettore dell'Università di Catania di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso, se emanato, non conosciuto;

e) dei verbali e delle operazioni della Commissione centrale di concorso e della Sottocommissione d'aula istituita presso l'Università degli Studi di Catania, non conosciuti e per i quali è stata presentata istanza di accesso;

f) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui, in evidente violazione del principio dell'anonimato risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e, financo, nella scheda risposte;

g) di ogni altro atto precedente, susseguente o, comunque, collegato con i provvedimenti impugnati, lesivo della posizione giuridica soggettiva del Sig. Giacomo Alderuccio,

<<per l'accertamento e la declaratoria>>

del diritto dell'odierno ricorrente di essere ammesso al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015 presso la sede di Catania o, in subordine, presso una delle altre sedi indicate in seno alla domanda di partecipazione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego dell'iscrizione, nonché

<<per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma II, C.P.A.>>

delle Amministrazioni odierne resistenti all'adozione del relativo provvedimento di ammissione del Sig. Giacomo Alderuccio al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015.

3.1.) sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

3.1.1.) Con il primo motivo è stato dedotto:

- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 05 FEBBRAIO 2014 N. 85 ED ALLEGATI - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA –

Nel caso che ci occupa al Sig. Giacomo Alderuccio ed agli altri candidati, che hanno sostenuto le citate prove di ammissione presso l'Università degli Studi di Catania, è stato imposto, in evidente e manifesta violazione del principio di segretezza della prova e della regola dell'anonimato, di tenere esposto sul banco il proprio documento d'identità cosicchè la commissione potesse in qualsiasi momento dello svolgimento della prova, cosa peraltro accaduta diverse volte con comprensibile distrazione del candidato dall'effettuazione della prova d'esame, controllare l'identità del candidato ed associarlo prontamente agli elaborati di concorso.

In altre parole, per tutta la prova ed in qualsiasi momento, i commissari hanno avuto la possibilità di verificare l'abbinamento nome candidato – codice segreto.

Il nome, infatti, come testè spiegato, era ricavabile dalla carta d'identità poggiata sul banco ed il codice numerico segreto, secondo una illegittima consuetudine dura a morire, leggibile in ogni foglio della prova di concorso che i candidati avevano sul tavolo (il codice segreto era riportato sul modulo risposte, sul questionario contenente le domande d'esame e sulla scheda anagrafica).

Peraltro, si osservi, in aggiunta alla circostanza che le carte d'identità erano esposte sul banco, deve essere evidenziato anche che la Commissione del concorso, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio, nella seduta dell'8 aprile 2014, ha identificato i candidati dapprima

all'ingresso in aula alle ore 8.00, una seconda volta al momento della consegna dei moduli, più volte durante lo svolgimento della prova e, infine, al termine della prova, allorché i commissari hanno proceduto al ritiro delle buste ed alla loro collocazione all'interno degli appositi contenitori.

Non può dubitarsi, in altri termini, che ancor prima della correzione, i commissari di Catania erano messi nelle condizioni di conoscere a chi apparteneva un determinato codice segreto e, dunque, potenzialmente in grado di alterare le prove d'esame.

Dunque, aver obbligato i candidati a tenere in vista le carte di identità proprio al fine di voler conoscere a quale nome abbinare il codice segreto presente in tutti i fogli a disposizione del candidato, è manifestamente illegittimo.

La Commissione del concorso, in altri termini, in seno alla prova d'esame dell'08 aprile 2014, sorda alle numerose pronunzie intervenute in materia, ha manifestamente violato il principio di segretezza e la regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio.

3.1.2.) Con il secondo motivo è stato dedotto:

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 05 FEBBRAIO 2014 N. 85 –

E' un principio indefettibile che la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'ideale rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

Tuttavia, il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione e ciò è avvenuto, illegittimamente, nonostante non solo sia imposto a garanzia del rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione ma, inoltre, nonostante anche la stessa *lex specialis* lo

avesse previsto all'allegato 1 al D.M. 05.02.2014 n. 85.

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda ed ulteriore illegittimità che inficia radicalmente, anche sotto questo profilo, la valutazione della prova dell'odierno ricorrente.

Non è dubitabile, alla luce di quanto sopra esposto, che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova con conseguente manifesta illegittimità della procedura intera e, in particolare, del punteggio attribuito alla prova d'esame dell'odierno ricorrente.

L'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

3.1.3.) Con il terzo motivo è stato dedotto:

- MANIFESTA ILLEGITTIMITA' PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO
- ILLEGITTIMITA' MANIFESTA DEL TEST DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER ERRONEITA' ED AMBIGUITA' DEI QUESITI E VIOLAZIONE DELLA L. 02 AGOSTO 1999, N. 264 – ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI MEDICINA PER L'A.A. 2014/2015 PER MANCATO RISPETTO DEL TEMPO ASSEGNATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCES-
SO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO – ILLOGICITA'
MANIFESTA – ARBITRARIETA' –

A mero titolo esemplificativo e solo per evidenziare l'illegittimità e la superficialità che ha contraddistinto l'operato delle amministrazioni resistenti, che il MIUR alla domanda n. 27 dei quiz di ammissione testualmente chiedeva: «Quale dei seguenti abbinamenti scienziato-campo scientifico non è corretto? A) Mario Capecchi-chimico; B) Enrico Fermi-fisica nucleare; C) Riccardo Giacconi-astronomia; D) Rita Levi-Montalcini-neurologia; E) Camillo Golgi-istologia».

Per il Ministero la risposta corretta sarebbe la A), ma il premio Nobel per la medicina nel 2007, Prof. Mario Capecchi, ha pubblicamente fornito un'interpretazione

autentica, affermando di essersi laureato in chimica e fisica e di essere, a tutti gli effetti, un chimico.

In altre parole il Nobel Mario Capecchi (oggetto del test di medicina) ha affermato che la domanda che lo riguardava era assolutamente e palesemente frutto di un errore del Ministero (sic!).

Ecco, questa è la cifra dei test somministrati agli studenti per selezionare i più meritevoli e stabilire a chi, tra loro, è data la possibilità di esercitare il diritto allo studio e frequentare il corso di studi ambito.

Ciò che qui interessa far rilevare, ai fini della manifesta illegittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti, è la inaccettabile ed assoluta mancanza della benché minima attività istruttoria che ha accompagnato la procedura concorsuale per cui è causa.

Nel caso che ci occupa, la presenza di domande palesemente erronee e fuorvianti ha indubbiamente disorientato l'odierno ricorrente che, comprensibilmente, ha investito dei minuti preziosi, che avrebbe potuto spendere per altri quesiti, per rispondere a delle domande prive di una valida risposta, ciò palesando un'evidente e grave illegittimità che va sanzionata da codesto Ecc.mo Collegio.

Inoltre, si badi, la presenza di domande erronee, fuorvianti e mal formulate ha in concreto creato, ex se, una disparità di trattamento tra i candidati che è impossibile da rendicontare ex post in quanto non è possibile verificare, presentando i questionari (contenenti i quiz) sottoposti ai candidati tutte le domande in ordine diverso, chi durante la prova ha incrociato detti quesiti prima, perdendo del tempo prezioso per individuare la risposta corretta, e coloro che invece li hanno affrontati a fine prova, risultandone chiaramente avvantaggiati.

Non può che concludersi, alla luce di quanto sopra argomentato, che il test somministrato all'odierno ricorrente è palesemente illegittimo e lo ha ingiustificatamente penalizzato non consentendogli di accedere, a causa delle numerose domande palesemente errate, al corso di studi che ha sempre desiderato.

La procedura di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia di quest'anno, di poi, è viziata anche sotto il profilo della violazione del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova (100 minuti) e, sotto altro e non meno importante profilo, per la manifesta disparità di trattamento che ha caratterizzato la partecipazione di quei candidati che, come accade per il ricorrente, sono stati

costretti a studiare per i test di ammissione nonostante frequentassero ancora l'ultimo anno di scuola.

L'anticipazione rispetto agli anni precedenti dei test di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia al giorno 08 aprile 2014, non può sfuggire, rappresenta un'ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento che incide sulla prova dell'odierno ricorrente, il quale, come riferito in seno alle superiori premesse di fatto, ha conseguito il diploma di maturità soltanto nel corrente mese di luglio.

L'illegittimità per disparità di trattamento, anche in questo caso, è in re ipsa.

Ed ancora, sempre con riguardo a quanto sopra riferito, merita di essere sottolineato che i quiz sottoposti ai candidati durante la seduta dell'08.04.2014, al di là ed in aggiunta ai gravi errori che comunque li componevano, sono stati preparati, così come specificamente stabilito in seno al D.M. n. 85/2014 e negli allegati al medesimo, sulla base del programma di studio dell'ultimo anno di scuola e, dunque, vertevano su argomenti che, incolpevolmente, per l'odierno ricorrente non avevano ancora formato oggetto di studio, ciò concretando l'ennesima manifesta illegittimità.

Infine, giova rilevare che sia il D.M. n. 85/2014 sia il decreto rettorale dell'Università degli Studi di Catania disponevano specificamente che il tempo assegnato per lo svolgimento della prova sarebbe stato di 100 minuti.

Nel caso che ci occupa, invece, illegittimamente ed in violazione della *lex specialis*, il candidato è stato obbligato dalla Commissione di esame, prima di iniziare il test di ammissione, ma durante i 100 minuti a disposizione per la prova d'esame, a compilare la scheda anagrafica riportante i suoi dati anagrafici, con ulteriore ingiustificata perdita di tempo oltre che violazione della *lex specialis* di concorso.

Un simile *modus operandi*, e cioè l'illegittima compressione ad opera della sottocommissione d'aula del tempo stabilito dalla *lex specialis* per l'effettuazione della prova concorsuale, costringendo il candidato a compilare prima di tutto la scheda anagrafica, non abbisogna di ulteriori commenti, riverberando assolutamente illegittimo e confortando l'odierno ricorrente in ordine all'accoglimento del fondato ricorso proposto.

Solo per inciso, infine, si fa rilevare che le gravissime irregolarità avvenute presso le sedi di Bari, Napoli e Tor Vergata, e cioè la sottrazione e la manomissione di plichi nonché l'assoluto arbitrio nella scelta dei posti a sedere da parte dei candidati, con sospette punte di eccellenza dei concorrenti ammessi (sfiorano nelle citate

sedi universitarie il 45%), stante che la prova sostenuta dal ricorrente è unica e nazionale e che è stata redatta una graduatoria unica nazionale hanno anch'esse gravemente inciso e penalizzato l'odierno ricorrente.

3.1.4.) Istanza di risarcimento danni in forma specifica

Tutte le censure di diritto sopra spiegate, infatti, hanno evidenziato le numerose ed insanabili illegittimità che hanno contraddistinto la prova d'esame di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, provocando al ricorrente un ingiusto danno che, in concreto, riverbera tanto da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Alla luce di quanto sopra, dunque, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., nonché sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, si chiede che codesto Ecc.mo Decidente adito condanni le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica e, per l'effetto, venga disposta l'immediata ammissione del ricorrente, anche in sovrannumero, al corso di medicina e chirurgia per l'a.a. 2014/2015.

3.1.5.) Domanda di sospensiva

Nelle more del giudizio, la mancata iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia causerebbe conseguenze gravi ed irreparabili nella sfera dei diritti soggettivi ed interessi legittimi del Sig. Giacomo Alderuccio, al quale sarebbe impedito di frequentare le lezioni della facoltà alla quale agognava.

Sotto i profili accennati, dunque, sussistendo nella fattispecie entrambi gli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora, è ampiamente giustificata la richiesta di emanazione del provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati ed ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierno deducente.

4) Indicazione dei controinteressati:

I controinteressati sono da individuarsi ne "i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria il cui eventuale annullamento potrebbe rivelarsi per essi pregiudizievole", nominativamente indicati in seno all'atto allegato al presente avviso.

5) Modalità di conoscenza degli atti del procedimento giurisdizionale:

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito dagli interessati con la consultazione del sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e, specificatamente, attraverso l'inserimento del numero di

registro generale del ricorso (R.G. n. 09351/2014) nella sottosezione "Ricerca ricorsi".

6) Pubblicazione del presente atto:

Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza all'ordinanza del 04.08.2014 n. 3731 resa dalla Sezione III bis del TAR del Lazio, Roma, depositata e comunicata il 05.08.2014, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Al presente avviso. Inoltre, sono allegati:

7) Il testo integrale del ricorso introduttivo.

7.1.) L'elenco nominativo dei controinteressati.

7.2.) Copia della già citata ordinanza 4/5.08.2014 n. 3731 emessa dal TAR del Lazio, Roma, Sezione III bis.

Si resta in attesa di conoscere le modalità per procedere al pagamento di € 100,00 per l'attività di pubblicazione sul sito di codesto On.le Ministero, giusto disposto della citata ordinanza n. 03731/2014.

Catania – Roma, 20 agosto 2014

Avv. Ottavio Vaccaro

Avv. Giuseppe Vaccaro